

COMUNE DI PETTENASCO

Provincia di Novara

Verbale n. 29 del 18.07.2024

OGGETTO: PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2024/2026 ex artt. 175 e 193 TUEL 267/2000 e smi.

IL REVISORE

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 22.09.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;
- con deliberazione n. 28 in data 20.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/04/2024 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023;
- con deliberazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.04.2024 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2024/2026

Visto l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Rilevato che ai sensi dell'art. 162 comma 6 e dell'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 gli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione iniziale e le successive variazioni alle stesse dotazioni di cassa garantiscono un saldo di cassa non negativo;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo a adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie a adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2024/2026, Annualità 2024-2025-2026 (meglio specificato nell'allegato a) derivante da:

ANNO 2024

1. Maggiori entrate per euro 15.000,00 per accertamenti e ravvedimenti imu, euro 1.000,00 per diritti C.I.E, euro 20.000,00 per sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., euro 3.800,00 per sanzioni amministrative derivanti da attività edilizia, euro 2.481,41 per introiti e rimborsi diversi, euro 5.561,47 per contributo regionale per superamento barriere architettoniche ai sensi della L.R. N. 13/89 ed euro 8.700,00 per proventi concessioni cimiteriali destinate a maggiori spese e compensazioni minori entrate come meglio dettagliato in allegato (All.A);
2. Minori entrate per euro 9.265,21 per spettanze ministeriali in merito di contributi spettanti per legge, euro 11.720,48 per introiti da convenzione demanio lacuale convenzione Pella, euro 2.481,41 per rimborsi mutui da Acqua Novara Vco per minori spese quota capitale e interessi a favore della Cassa Depositi e Prestiti, euro 1.700,00 per proventi da parcheggi a pagamento ed euro 2.100,00 per affitti immobili comunali non assegnati compensate con minori spese e maggiori entrate come meglio dettagliato in allegato (All.A);

ANNO 2025

1. Maggiori entrate per euro 1.000,00 per diritti C.I.E, euro 20.000,00 per sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. ed euro 2.481,41 per introiti e rimborsi diversi destinate a maggiori spese e compensazioni minori entrate come meglio dettagliato in allegato (All.A);

2. Minori entrate per euro 2.481,41 per rimborsi mutui da Acqua Novara Vco per minori spese quota capitale e interessi a favore della Cassa Depositi e Prestiti compensate con maggiori entrate come meglio dettagliato in allegato (All.A);

ANNO 2026

1. Maggiori entrate per euro 1.000,00 per diritti C.I.E, euro 20.000,00 per sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S. ed euro 2.481,41 per introiti e rimborsi diversi destinate a maggiori spese e compensazioni minori entrate come meglio dettagliato in allegato (All.A);
2. Minori entrate per euro 2.481,41 per rimborsi mutui da Acqua Novara Vco per minori spese quota capitale e interessi a favore della Cassa Depositi e Prestiti compensate con maggiori entrate come meglio dettagliato in allegato (All.A);

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa al 30.06.2024 ammonta a €. 1.007.409,72
- non è stato necessario l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e non si prevede di farne ricorso;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo (All. C);
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 56.078,61;

Considerato che, da una verifica effettuata, ad oggi non emergono squilibri economico-finanziari nella gestione delle società-aziende partecipate che possano produrre effetti negativi ed inattesi sul bilancio 2024/2026 dell'Amministrazione Comunale;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come specificato nel prospetto allegato di cui alla lettera A.

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario come specificato nel prospetto di cui alla lettera B).

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2024-2026;

Esprime

Il proprio unanime **parere favorevole** in merito alla salvaguardia degli equilibri del bilancio 2024/2026, sia in conto competenza che in conto residui, ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Pettenasco, lì 18.07.2024.

Il Revisore

Rag. Di Gennaro Raffaele

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raffaele Di Gennaro', written in a cursive style.